

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
CAIAZZA ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali. (3468)	1692	
PRESIDENTE	1692, 1693, 1694, 1695 1696, 1697, 1698, 1699	
BALDELLI, <i>Relatore</i>	1692, 1693, 1694 1697, 1698	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1692, 1694 1695, 1696, 1697, 1698	
CAIAZZA	1693, 1694, 1695 1696, 1697, 1698	
CODIGNOLA	1693, 1694, 1697, 1698	
ROFFI	1694, 1196	
CERRETI ALFONSO.	1694	
SCIORILLI BORRELLI	1696	
RUSSO SALVATORE.	1698	
LEONE RAFFAELE.	1698	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Senatore TIRABASSI e MONETI: Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (3250)	1699	
PRESIDENTE	1699, 1700	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	1699, 1700	
BADINI CONFALONIERI	1699, 1700	
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1700	
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
LEONE RAFFAELE ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie. (<i>Urgenza</i>). (2932)	1700	
PRESIDENTE	1700, 1701	
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	1700	
CERRETI ALFONSO	1701	
Proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
GRANATI ed altri: Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2878);		
DE MARTINO CARMINE ed altri: Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2879).	1701	
PRESIDENTE	1701	
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (<i>Urgenza</i>). (382).		
BUZZI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165. (2361)	1701	
PRESIDENTE	1701, 1703	
BUZZI, <i>Relatore</i>	1702	
CODIGNOLA	1702	
RUSSO SALVATORE.	1702, 1703	
SCIORILLI BORRELLI	1702, 1703	
RAMPA	1703	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1703	
LEONE RAFFAELE	1703	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	1703	

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Norme interpretative ed integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali (3468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Caiazza, Limoni, Pitzalis, Franceschini, Bertè, Baldelli, Buzzi, Savio Emanuela, Romanato, Leone Raffaele, Rampa: « Norme interpretative ed integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali » (3468).

Ricordo ai colleghi che siamo in sede di discussione degli articoli, che abbiamo approvato fino all'articolo 6-bis.

Dobbiamo ora passare all'articolo 7, di cui do lettura:

« Ai vice rettori aggiunti si applicano le norme relative alle abbreviazioni di carriera e agli esami per merito distinto previste per i professori degli Istituti d'istruzione secondaria ».

L'onorevole Caiazza propone, a detto articolo, il seguente emendamento aggiuntivo:

« ...secondo modalità da stabilirsi con regolamento ».

BALDELLI, *Relatore*. Non credo che sia necessaria una precisazione del genere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo è, al contrario. L'intera legge fa, infatti, una comparazione tra la carriera dei rettori e vice rettori dei Convitti e quella dei presidi e dei professori. In taluni casi le norme concernenti questi ultimi necessitano, per poter essere applicate al personale direttivo dei convitti, di alcuni adattamenti. Di qui la necessità dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Caiazza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Caiazza.

(È approvato).

L'articolo rimane, pertanto, così formulato:

« Ai vice rettori aggiunti si applicano le norme relative alle abbreviazioni di carriera agli esami per merito distinto previste per i professori degli istituti d'istruzione secondaria, secondo modalità da stabilirsi con regolamento ».

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Alla qualifica di vice rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti, che alla data di pubblicazione del bando abbiano almeno otto anni di effettivo servizio nel ruolo.

L'esame consiste in un colloquio della durata di non più di 45 minuti, diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura del candidato, i suoi criteri pedagogici e la sua attitudine a uffici direttivi.

Il programma del colloquio è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il concorso è giudicato da una Commissione costituita di un professore ordinario di Università, che la presiede, di un rettore di Convitto nazionale, di un ispettore centrale dell'istruzione media, di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione ».

Ho qualche dubbio circa i criteri pedagogici menzionati nel secondo comma.

Da parte dell'onorevole Caiazza sono stati proposti una serie di emendamenti. Ne do lettura:

« Alla fine del primo comma, sostituire le parole: abbiano almeno otto anni di effettivo servizio nel ruolo, con le parole: abbiano l'anzianità di servizio prevista per l'ammissione ai concorsi a preside di seconda categoria.

Al secondo comma, sopprimere le parole: della durata di non più di 45 minuti.

Al terzo comma, sostituire le parole: è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, con le parole: è stabilito dal regolamento.

« Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma aggiuntivo:

« Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe ».

BALDELLI, *Relatore*. Debbo fare un'osservazione che riguarda, comunque, un fatto puramente letterale. Nel penultimo comma dell'emendamento, là dove si dice « ispettore centrale dell'istruzione media », sembra a me che, molto più opportunamente, dovrebbe essere detto « dell'istruzione secondaria ».

PRESIDENTE. Mi pare giusto.

CAIAZZA. Per quanto concerne le difficoltà prospettate dall'onorevole Presidente circa la dizione « criteri pedagogici », si potrebbe ovviare, usando la stessa dizione del secondo comma dell'articolo successivo e cioè: « L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la cultura del candidato e siano attinenti agli Istituti di educazione ed alle funzioni direttive ».

CODIGNOLA. Potrebbe dirsi « di verificare la cultura o preparazione pedagogica del candidato ».

PRESIDENTE. A mio avviso potrebbe essere lasciata la formulazione originaria dell'emendamento con la sostituzione dell'espressione « suoi criteri pedagogici » con « la sua preparazione pedagogica ».

In relazione agli emendamenti proposti dall'onorevole Caiazza e alle osservazioni conseguenti alla discussione, l'articolo 8 potrebbe essere così formulato:

« Alla qualifica di vice rettore si accede mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti, che alla data di pubblicazione del bando abbiano l'anzianità di servizio prevista per l'ammissione ai concorsi a preside di seconda categoria.

L'esame consiste in un colloquio diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura del candidato, la sua preparazione pedagogica e la sua attitudine a uffici direttivi.

Il programma del colloquio è stabilito dal regolamento.

Il concorso è giudicato da una Commissione costituita di un professore ordinario di Università, che la presiede, di un rettore di Convitto nazionale, di un ispettore centrale dell'istruzione secondaria, di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Alla qualifica di rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame al quale sono ammessi i vice rettori che abbiano almeno tre anni di effettivo esercizio della funzione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la cultura del candidato e siano attinenti all'Istituto di educazione e alle funzioni direttive.

Il programma del colloquio è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il concorso è giudicato da una Commissione costituita di un professore ordinario di università, che la presiede, di un rettore dei Convitti nazionali, di un ispettore centrale dell'istruzione media, di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione ».

L'onorevole Caiazza ha presentato una serie di emendamenti. Ne do lettura:

« *Al primo comma sostituire le parole:* tre anni di effettivo servizio della funzione, *con le parole:* tre anni di servizio nella qualifica, di cui almeno due con effettivo esercizio della funzione ».

« *Al terzo comma sostituire le parole:* è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, *con le parole:* è stabilito dal regolamento ».

« *Al quarto comma, sostituirlo con il seguente:* il concorso è giudicato da una Commissione costituita nei modi previsti dal precedente articolo 8 ».

CODIGNOLA. Vorrei far notare la differenza nell'esame tra rettore e vice rettore. Per i vice rettori, l'esame consiste in un colloquio diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura del candidato, i suoi criteri pedagogici e la sua attitudine a uffici direttivi, mentre ciò non avviene per i rettori. Non se ne comprende la ragione.

CAIAZZA. In realtà, non c'è nessuna diversità. Si usano soltanto termini diversi.

PRESIDENTE. Se non c'è nessuna diversità, non vedo perché non si debbano usare gli stessi termini.

CAIAZZA. La dizione che riguarda i vice rettori è forse più ampia. Ma bisogna tener presente che la verifica della cultura pedagogica è già avvenuta al momento della immissione nella carriera direttiva, per cui non l'abbiamo ripetuta.

Del resto è la stessa dizione che viene usata per la nomina a preside.

CODIGNOLA. Allora bisogna usare una formulazione diversa. Non parliamo più di cultura, parliamo di preparazione a dirigere i convitti.

D'altra parte si dovranno fare due regolamenti che stabiliscano i programmi dei colloqui sia per i vice rettori che per i rettori. Sulla base di questi criteri, io vorrei sapere che cosa deve fare il Ministero.

CAIAZZA. Bisogna usare una formula che dia la possibilità alla Commissione di rendersi conto della personalità del candidato, e sul piano culturale e sul piano della sua capacità a dirigere un convitto.

ROFFI. Non può essere una verifica culturale per vedere se si è idonei a dirigere i convitti, ma un esame che verifichi la cultura del candidato e la sua idoneità ad adempiere alle funzioni di rettore.

BALDELLI, *Relatore*. Ritengo che non sia opportuno parlare di idoneità, perché poi si verrebbe a creare confusione. Noi dobbiamo fare riferimento a tutto quel complesso di doti che si ritengono necessarie per dirigere un convitto. Esse riguarderanno la cultura, la preparazione pedagogica, il prestigio, la capacità amministrativa, la conoscenza degli elementi fondamentali del diritto. Il secondo comma dell'articolo 9 potrebbe pertanto essere modificato come segue:

« L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la preparazione culturale e il possesso delle doti necessarie alla massima responsabilità direttiva degli istituti di educazione ».

CERRETI ALFONSO. Vorrei fare rilevare che è troppo limitata la permanenza di due anni come vice rettore. Ci vuole un intervallo maggiore, perché solo così si può formare l'esperienza necessaria. La permanenza dovrebbe essere almeno di cinque anni.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono favorevole alla sua tesi, perché lasciando il limite fissato dal primo comma dell'articolo 9, si viene ad avere una maggiore possibilità di scelta.

CAIAZZA. Mi preme stabilire una cosa. Intanto gli anni sono tre e non due, come ha detto il collega Cerreti. Però, mentre oggi, per essere rettori, basta avere fatto tre anni di servizio comunque prestato anche in qualità di comandati, con questa legge si stabilisce un criterio molto più rigido, perché si richiedono addirittura due anni di servizio nella funzione. Quindi con questa legge non

è che si alleggerisca una situazione, ma la si aggrava. Pertanto le preoccupazioni del collega Cerreti non hanno ragione di esistere. Potevano avere ragione d'essere con l'attuale ordinamento, ma non con l'ordinamento che andiamo stabilendo. È giusta inoltre l'osservazione del rappresentante del Governo; infatti, poiché l'organico dei vice rettori è di 60, nei primi concorsi che si dovrebbero fare, a concorrere potrebbero essere tanti, quanti sono i posti.

CERRETI ALFONSO. Questa legge si fa per una equiparazione del personale direttivo dei convitti nazionali al personale della scuola secondaria. Noi invece andiamo oltre.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa legge non si fa solo per una equiparazione; si fa per stabilire alcune norme di stato giuridico del personale dei convitti. In questa occasione si cerca di contemperare le due esigenze, ma non si fa soltanto una legge per l'equiparazione.

BALDELLI, *Relatore*. Mi pare che il testo proposto debba rimanere. Le osservazioni fatte, che del resto sono state efficacemente controbattute, non sono a mio avviso troppo pertinenti.

Vi è da tener presente, infatti, innanzi tutto, che precisando, come nel testo, il numero degli anni di servizio effettivo nei convitti, non è che favoriamo eccessivamente la categoria, ma piuttosto poniamo in particolare considerazione chi si dedica all'attività educativa nei convitti che stiamo considerando, facendo vita di sacrificio.

Aggiungo poi un'ultima osservazione, già illustrata dal Governo; quella, cioè, che, se andiamo a restringere il numero dei partecipanti al concorso, finisce che quest'ultimo diventa una burla...

ROFFI. Le argomentazioni addotte dall'onorevole Baldelli sono valide; noi abbiamo tutto l'interesse che vi sia il maggior numero possibile di candidati;

PRESIDENTE. In relazione agli emendamenti presentati dall'onorevole Cajazza e alle osservazioni fatte nella discussione, l'articolo resterebbe così formulato:

ART. 9.

« Alla qualifica di rettore si accede mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi i vice rettori che abbiano almeno tre anni di servizio nella qualifica, di cui almeno due con effettivo esercizio della funzione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la preparazione culturale ed il possesso delle doti necessarie alla massima responsabilità direttiva degli istituti di educazione.

Il programma del colloquio è stabilito dal regolamento.

Il concorso è giudicato da una commissione costituita nei modi previsti dal precedente articolo 8 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura.

« Sono valutati ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli 8 e 9 i seguenti titoli:

- a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nei Convitti nazionali;
- b) titoli di studio e di cultura;
- c) a parità di merito sono valutati i titoli di combattente o reduce e categorie assimilate ».

Da parte dell'onorevole Caiazza è stato presentato il seguente testo sostitutivo:

« Ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli 8 e 9 il regolamento determina le categorie dei titoli valutabili e i criteri della loro valutazione ».

Pongo in votazione tale testo sostitutivo dell'articolo 10.

(È approvato).

È stato proposto, sempre dall'onorevole Caiazza il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-*bis*.

« L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.

I trasferimenti del personale da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'interessato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

La seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è competente a de-

cidere su eventuali ricorsi in materia di trasferimento, con l'osservanza delle modalità vigenti per il personale docente e direttivo delle scuole di istruzione secondaria ».

CAIAZZA. Non si è fatto altro che riportare, in tale norma, il testo unico per gli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. Ma dal momento che il testo unico esiste già, non vedo la necessità della ripetizione.

CAIAZZA. Ma vi è una modificazione rispetto al testo unico. In questo, infatti, si prevede che i ricorsi debbano essere rivolti al Consiglio d'amministrazione, mentre nell'emendamento aggiuntivo presentato la potestà di decidere in materia è demandata alla seconda sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

ROFFI. Ma vi è l'articolo 11 che assorbe anche tali argomenti!

CAIAZZA. Se la Commissione ritiene che non sia necessario tale articolo aggiuntivo, sono pronto a ritirarlo. Si potrebbe, comunque, anche vedere di modificarlo, togliendo l'ultimo comma.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Già, ma se ci limitiamo ai primi tre commi, l'articolo non ha più ragione di esistere. Certo è che proprio sull'ultimo comma esistono delle perplessità.

CAIAZZA. Non insisto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Da parte dell'onorevole Caiazza è stato proposto anche un altro articolo aggiuntivo:

ART. 10-*ter*.

« Il personale della carriera direttiva dei Convitti nazionali è iscritto all'Istituto Kirner ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-*ter*.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Al personale della carriera direttiva nei Convitti nazionali sono applicabili le disposizioni sullo stato giuridico dei presidi e dei professori degli Istituti statali di istruzione secondaria, nonché il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500 ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

Dall'onorevole Caiazza è stato presentato il seguente testo sostitutivo dell'articolo 11:

« Per quanto non previsto nella presente legge, al personale della carriera direttiva dei Convitti nazionali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico dei presidi e dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria secondo la parificazione disposta dalla legge 1° agosto 1960, n. 853 ».

Che cosa intende con l'espressione « secondo la parificazione » onorevole Caiazza?

CAIAZZA. La legge n. 853, stabilisce una equiparazione tra rettori dei convitti e presidi e tra vicerettori e professori.

ROFFI. Togliamo l'espressione « in quanto applicabili ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, è necessario lasciarla. Vi sono alcune norme dello stato giuridico dei professori della scuola media per le quali si deve dire « per quanto applicabili ».

ROFFI. Perché non ritorniamo al testo originale dell'articolo 11, sostituendo la formula « sono applicati » con « si applicano »?

PRESIDENTE. Ripristinando il riferimento al disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500?

BALDELLI, *Relatore*. Deve essere ben chiaro che con tale dizione modifichiamo i termini del collocamento a riposo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole ad arrivare a 70 anni per i rettori, ma non per i vicerettori.

ROFFI. Sono d'accordo sull'interpretazione del rappresentante del Governo.

CAIAZZA. Dobbiamo tener presente quella che è la situazione degli educandati e dei convitti nazionali. È assurdo pensare che rettori e direttrici, vicerettori e vicedirettrici, gli uni di istituti maschili, e altre di istituti femminili, debbano avere un ordinamento diverso. La vicedirettrice va in pensione a 70 anni; per armonia, è giusto che lo stesso limite ci sia per i vicerettori.

SCIORILLI BORRELLI. Personalmente, io sono per la pensione a 60 anni di età. Però, onorevoli colleghi, la cosa che è strana è che, dopo avere detto a chiare lettere che si vuole equiparare gli insegnanti in questo campo, proprio in questo settore, si viene a creare una disparità.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è nes-

sun motivo per cui il vicerettore debba rimanere fino a 70 anni di età.

SCIORILLI BORRELLI. Lei sa bene che questa lotta per arrivare a 70 anni è diffusa in molti altri settori della scuola, dai provveditori agli ispettori, ecc. La obiezione che si è fatta contro questa equiparazione è che la funzione amministrativa sia assorbente rispetto alla funzione docente. Tutto lo spirito della legge è che il personale dei convitti venga equiparato completamente al personale docente. Pur condividendo la sua impostazione di fondo, mi sembra pericoloso creare una discriminazione sul terreno dell'età.

In una legge nella quale vogliamo creare una certa armonia, si verrebbe proprio ad introdurre una discriminazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è nettamente contrario alla elevazione del limite di età.

CAIAZZA. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul disposto dell'articolo 26 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, relativo agli educandati femminili. C'è un comma che dice: « Per il personale direttivo e educativo vale inoltre la disposizione vigente per i presidi e i professori dei regi istituti di istruzione relativo al collocamento a riposo di ufficio per limiti d'età ».

Se per un istituto di educazione femminile c'è questa norma, non si vede perché per gli istituti di educazione maschili si debba creare una norma discriminatoria.

Aggiungo che la presente è una legge interpretativa ed integrativa.

Esiste la preoccupazione che, non essendo stato, in alcuna parte, fatto cenno ad applicazione di stato giuridico, rimangano ferme le norme di stato giuridico attualmente vigenti.

Noi vorremmo ovviare proprio a questo ibridismo.

PRESIDENTE. Quale ibridismo?

CAIAZZA. Da una parte si stabilisce una parificazione, dall'altra si applicano le norme dello stato giuridico degli impiegati civili. A me pare questa una forma di ibridismo.

PRESIDENTE. No, onorevole Caiazza. Esiste una legge, e la interpretazione che gli organi di controllo ne danno è che in essa non è compreso il limite di età. La situazione, quindi, è chiarissima, non ibrida.

La legge, dicono gli organi di controllo, non tratta di collocamento a riposo, tanto è vero che si ritiene, da parte degli interessati, che sia necessario un nuovo provvedimento.

CODIGNOLA. Riferiamoci unicamente allo stato giuridico e non alla legge 7 giugno 1951, n. 500.

PRESIDENTE. A mio avviso, ci siamo fermati su una questione molto sottile. Se il diritto, infatti, dice che le norme si debbono applicare, esse sono estese; in caso contrario non lo sono.

La formula migliore è, perciò « sono estese in quanto applicabili ».

CAIAZZA. Secondo me, la dizione migliore è quella di approvare il testo fino alle parole « istruzione secondaria ».

Esiste una situazione di sperequazione veramente strana. È assurdo che di due istituti, maschili e femminili, quest'ultimo debba vedere i propri dirigenti andare in pensione ad un diverso limite di età !

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei essere sicura, però, che con tale dizione non si estendono i limiti di età !

PRESIDENTE. Vogliamo sopprimere questo articolo 11, il quale non serve a nulla se non a creare equivoci? È naturale che laddove questa legge non dispone si applicano le norme vigenti.

BALDELLI, *Relatore*. Vi sono alcune questioni che necessitano del riferimento allo stato giuridico dei presidi e dei professori degli istituti di istruzione secondaria.

L'articolo 11 non ha solo lo scopo di un riferimento alla data del collocamento a riposo. Vi sono altre questioni, per esempio anche quella dei provvedimenti disciplinari.

Se questa equiparazione, che è alla base della legge in discussione, la vogliamo realizzare, dobbiamo cercare di farlo, altrimenti sarebbe bene dichiarare che la legge non ha questo scopo.

PRESIDENTE. Ma tale equiparazione esiste già? Perché in questo caso non vi sarebbe alcun bisogno di ripeterla.

CAIAZZA. La legge vigente dice: « Ai rettori e alle direttrici è applicato il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria. Ai vicerettori ed alle vicedirettrici è applicato il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria. Ai vicedirettori aggiunti è applicato il trattamento economico e di carriera dei professori di ruolo B ».

CODIGNOLA. L'equiparazione in atto riguarda il trattamento economico e di carriera, che non è la stessa cosa dello stato giuridico. Poiché il riferimento a quest'ultimo non de-

cide il problema dell'età per il collocamento a riposo, potremmo, quando discuteremo del nuovo stato giuridico del personale della scuola secondaria, precisare nell'articolo relativo al collocamento a riposo che per i professori il collocamento in riposo si attua a 70 anni, mentre per i vicerettori a 65. Ma questo problema lo vedremo in quella sede. Se rinviando, non pregiudichiamo in alcun modo la situazione.

BALDELLI, *Relatore*. Questo riferimento allo stato giuridico dei presidi e dei professori non ha solo delle parti attive, ma anche notevoli parti passive. Perché, e in questo sono confortato dal parere del Consiglio di Stato, se c'è questa estensione allo stato giuridico non si possono applicare tanti provvedimenti e tante leggi speciali che sono state fatte recentemente. Per esempio l'amministrazione non ha applicato la legge n. 928 perché è stata confortata da un parere del Consiglio di Stato. E se oggi risolviamo di estendere la norma allo stato giuridico, l'amministrazione non l'applicherà, come ha fatto per la legge, n. 928.

CAIAZZA. Debbo insistere che noi abbiamo inteso, con questa legge, uscire fuori da un certo ibridismo, cioè sistemare definitivamente un settore perché non si vengano a verificare degli squilibri.

PRESIDENTE. Mi sembra che non riusciamo a superare l'ostacolo. Pertanto se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 11 rimane accantonato.

L'onorevole Cajazza ha presentato il seguente articolo 11-*bis*. Ne do lettura:

« Fino a quando non saranno state emanate le norme di esecuzione della presente legge, i programmi di esame e le disposizioni necessarie per lo svolgimento dei concorsi previsti dagli articoli precedenti saranno stabiliti dai relativi bandi di concorso ».

BALDELLI, *Relatore*. L'amministrazione, con la stessa sollecitudine con la quale bandisce il concorso, può fare il regolamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'amministrazione farà al più presto il regolamento, anche perché è nel suo interesse. Qualche volta il regolamento si ferma al Consiglio di Stato, e allora passa del tempo. Comunque, se si verificherà il caso di fare un concorso, il regolamento si potrà farlo nelle more dell'esecuzione.

CAIAZZA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12, che costituisce una norma transitoria. Ne do lettura:

« I vice rettori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito la qualifica di vice rettore mediante concorso per esame secondo il vecchio ordinamento, potranno conseguire la qualifica di rettore mediante concorso speciale per titoli nella misura del 50 per cento dei posti che annualmente si renderanno liberi.

Qualora l'altro 50 per cento non venga coperto dal concorso normale, i posti disponibili si attribuiscono ai vincitori del concorso speciale di cui al presente articolo.

Il concorso speciale per titoli si svolgerà contemporaneamente a quello normale per esame e per titoli ed avrà una graduatoria a parte.

Per il concorso speciale costituisce titolo da valutarsi il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame del concorso a vice-rettore.

Fra i titoli, oltre a quello del comma precedente, sono particolarmente da valutarsi quelli di servizio e di cultura.

I vincitori del concorso speciale e quelli del concorso normale occuperanno nel ruolo il posto che ad essi spetta in base al punteggio finale riportato nei concorsi medesimi ».

L'onorevole Caiazza propone di sopprimere i commi terzo, quinto e sesto.

Debbo osservare che le norme transitorie sono necessarie quando, attraverso una legge, si modifica una situazione a danno di una determinata categoria e si cerca allora di perequare la posizione di quelli che sarebbero danneggiati.

Ma questa è una legge tutta favorevole ad una categoria.

CAIAZZA. Da qualche tempo non sono stati banditi i concorsi per vice rettore con il vecchio ordinamento. Abbiamo pertanto una trentina di vice rettori i quali hanno raggiunto tale qualifica attraverso varie prove, e, secondo il vecchio ordinamento, non avrebbero dovuto più fare nessun esame e ottenere le promozioni per merito comparativo e, se fosse stato possibile applicare la legge n. 928 in sopra numero. Senonché non è stato possibile applicare quest'ultima legge, a seguito della legge 1° agosto 1960, n. 853, che stabiliva la parificazione al personale dell'istruzione secondaria e così pure non sono state più applicate le norme per le promozioni per merito comparativo.

Ecco la ragione di questo emendamento. Non possiamo nel passaggio dal vecchio or-

dinamento al nuovo, costringere tutto questo personale, che non ha più avuto promozioni, a sostenere esami, che finora non erano previsti.

RUSSO SALVATORE. Quanti sono i rettori che si trovano in questa situazione?

CAIAZZA. Una trentina.

CODIGNOLA. Si tratta di un esame-colloquio. Lo possono pur fare!

PRESIDENTE. L'onorevole Cerreti propone una limitazione: « La presente norma transitoria resta in vigore fino al 1966 ».

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non si può fare una legge per annullarla subito dopo.

BALDELLI, Relatore. Non si potrebbe dire che per un anno un certo numero di posti viene riservato?

CAIAZZA. Si può aggiungere: « nella prima applicazione della presente legge »...

CODIGNOLA. Io propongo la soppressione dell'articolo 12.

CAIAZZA. Io prego l'onorevole Codignola di ritirare tale sua proposta e di fermarci alla « prima applicazione... ».

BALDELLI, Relatore. Si potrebbe dire: « Il primo concorso è riservato a coloro che si trovano nella condizione di essere scrutinati ».

PRESIDENTE. Quanti sono costoro?

BALDELLI, Relatore. Saranno due o poco più.

Bisogna tener conto del fatto che fino ad oggi si procedeva con il sistema dello scrutinio per merito comparativo, cui accedevano tutti coloro che avevano maturato l'anzianità necessaria.

La legge che stiamo esaminando porta numerosi benefici alla categoria, ma per gli elementi a cui si riferisce l'articolo 12, i quali non avrebbero più alcuna possibilità di evitare il colloquio, non è possibile dire altrettanto.

PRESIDENTE. La formula sarebbe la seguente: « In occasione del primo concorso la metà dei posti... ». Ma vale la pena per un posto solo?

BALDELLI, Relatore. Tutto considerato, onorevole Presidente, propongo anche io la soppressione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, di cui viene chiesta la soppressione.

(Non è approvato).

LEONE RAFFAELE. Noi abbiamo votato, all'articolo 10-ter, l'iscrizione all'istituto Kirner. Sembra a me che, secondo la legge istitutiva di tale organismo, sia necessario indi-

care la data di iscrizione e la somma da versare (dal momento che vi è un versamento da fare) il primo anno.

PRESIDENTE. Nella prossima seduta dovremo decidere dell'articolo 11, che è rimasto accantonato e vedremo se occorrerà integrare l'articolo 10-ter.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Tirabassi e Moneti: Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Tirabassi e Moneti: « Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica », già approvata dalla VI Commissione del Senato.

Il Relatore, onorevole Leone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno come con la legge 13 marzo 1958, n. 165, all'articolo 7 (ormai famoso nella storia della pubblica istruzione italiana per mille ragioni), si diedero disposizioni particolari sulla decorrenza della nomina in ruolo. Tale articolo 7 estendeva, ai fini della progressione economica, il beneficio della retrodatazione al 1942.

Quali insegnanti avevano diritto a detta estensione? La legge era chiara: coloro che parteciparono ai concorsi « originari ». Senonché, il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non parlava unicamente di costoro bensì riservava la metà dei posti disponibili a coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di concorso si trovavano sotto le armi, nonché a coloro che per lo stato di guerra erano impossibilitati a presentare la domanda di ammissione al concorso stesso o a raggiungere le sedi di esame.

La legge 13 marzo 1958, n. 165, quindi, riferendosi a tale legge, avrebbe dovuto chia-

ramente indicare tutte le categorie, cosa che non è avvenuta, cosicché nella interpretazione dell'articolo di cui trattasi, rimasero esclusi dal beneficio della retrodatazione una serie di categorie fra cui quelle degli insegnanti profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana che successivamente al 1942 avevano vinto dei concorsi. È vero che la legislazione italiana aveva esteso l'equiparazione ai reduci anche di tali categorie, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e con decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, però tali due disposizioni sono andate ognuna per la sua sorte...

La conclusione di tutto ciò è stato che il Ministero della pubblica istruzione non ha ritenuto di dover applicare il beneficio di cui all'articolo 7 della legge considerata ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana.

A me pare che, anche se non esplicitamente menzionate, tali categorie meritino l'estensione del beneficio; analogo desiderio sembra a me indicare lo spirito con il quale, dal legislatore, fu accantonata quella metà dei posti.

Per quanto concerne, infine, la proposta di legge n. 2667, che segue nell'ordine del giorno, debbo dire che essa è di contenuto più ampio, anche se analogo e, pertanto, ritengo che si possa discutere e approvare ora questa proposta di legge n. 3250, riservandoci di affrontare separatamente l'altra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei chiedere un chiarimento. Capisco bene che cosa significa insegnante profugo dell'Africa italiana, ma comprendo meno bene cosa sia l'insegnante profugo del territorio di confine.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono quegli insegnanti provenienti dal confine orientale (Istria e zone limitrofe) e quelli provenienti dal confine occidentale, che è passato alla Francia.

BADINI CONFALONIERI. Ma quelli ai concorsi hanno potuto partecipare.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sì, a quelli successivi alla fine della guerra. Però non poterono, per lo stato di guerra, partecipare ai concorsi del 1942. Anche essi verrebbero ammessi al beneficio della retrodatazione, se hanno partecipato ai concorsi dal 1947 in poi.

PRESIDENTE. A causa di quanto hanno sofferto, si dà loro questa agevolazione. È tutta gente che è dovuta fuggire dal territorio italiano.

BADINI CONFALONIERI. E allora già residenti in territorio italiano e oggi non più italiano. Ma vi rientrano i cittadini italiani residenti a Trieste?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Certamente! Sono compresi tutti coloro che, proprio per lo stato di guerra non potettero partecipare, così pure gli insegnanti dell'Alto Adige.

PRESIDENTE. La dizione di profugo da territorio di confine può avere un significato equivoco, se non fosse stata mai usata. Oggi questa dizione è usata in molte leggi.

Do lettura comunque dei precedenti legislativi richiamati nel provvedimento all'esame.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dice:

« Le disposizioni recanti benefici in favore dei reduci sono estese ai cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di eventi di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno. Sono esclusi dalla estensione di cui al precedente comma i benefici di carriera previsti dalle vigenti norme in favore dei pubblici dipendenti, aventi la qualità di combattenti ».

E l'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, così recita:

« Tutte le disposizioni recanti benefici in favore dei reduci — ad eccezione di quelle relative ai benefici di carriera attribuiti ai dipendenti pubblici aventi la qualifica di combattenti — sono estese ai profughi dell'Africa Italiana, salvi in ogni caso i maggiori diritti ai singoli spettanti per diverse disposizioni di legge ».

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui si tratta di superare delle difficoltà che sono sorte al momento della applicazione della legge, perché alcuni provveditori, nell'espressione « categorie assimilate » includevano questi profughi e altri non l'includevano. È nata pertanto una certa disparità di trattamento. Era stato fatto un quesito al Ministero e il Ministero ha detto che bisognava intendere tutte le categorie che la legge indica come assimilati ai reduci e quindi anche questi profughi. Dato che queste incertezze sono ancora rimaste, è stato predisposto questo articolo di interpretazione autentica, per cui si dice che nella categoria assimilati, intendiamo includere an-

che i profughi. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

BADINI CONFALONIERI. Volevo precisare che da parte nostra non c'è nessuna obiezione di merito. Si tratta soltanto, legislativamente, di mettere a punto una dizione che, così com'è, pare piuttosto incerta.

Se nelle precedenti leggi già c'è il principio di quanto vogliamo allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo, riconosciuto con la legge 13 marzo 1958, n. 165 e con la successiva 16 luglio 1960, n. 727, a favore dei combattenti, reduci e categorie assimilate, vincitori dei concorsi riservati e generali indetti ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, è esteso anche agli insegnanti profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, vincitori dei concorsi stessi, già equiparati ai reduci con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e con decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, l'articolo unico di cui consta la proposta di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie (Urgenza) (2932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Amodio e Rampa: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie ».

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in base alla legge 3 aprile 1958, n. 535, i maestri carcerari fruiscono di un ruolo speciale transitorio, e, dopo cinque anni di servizio nelle scuole carcerarie, hanno la facoltà di passare nei ruoli normali della scuola elementare.

Solamente questo passaggio consente ad essi lo sviluppo di carriera giuridico e economico.

La proposta di legge dell'onorevole Leone Raffaele vuole eliminare questo ostacolo che si è presentato alla carriera di tali maestri, i quali, mentre sono favoriti dalla legge che consente loro di avere un ruolo speciale, non possono avere un adeguato sviluppo di carriera, per via della loro transitorietà, in quanto, solo dopo cinque anni, possono passare al ruolo normale, fruendo di tutti i benefici che sono dati ai maestri elementari.

Vi sono alcuni insegnanti elementari che non vorrebbero rinunciare all'insegnamento nelle carceri, ma sono costretti a farlo per poter fruire dei benefici che hanno gli altri maestri.

La proposta di legge si propone pertanto l'abolizione dell'attuale ruolo speciale transitorio e la istituzione, in sua vece, di un ruolo speciale sulla base delle classi effettivamente funzionanti.

Mi riservo di presentare e illustrare gli emendamenti che reputo necessari al testo, al momento che passeremo alla discussione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della V Commissione Bilancio:

« La Commissione ha rilevato come l'attuale formulazione della proposta di legge non determini la misura della maggiore spesa implicata, né adeguatamente specifichi l'indicazione di copertura formulata con l'articolo 4, né dimostra che reali disponibilità finanziarie sussistono sul bilancio della pubblica istruzione (tali da assicurare la copertura della maggiore spesa di cui all'iniziativa legislativa in esame). Poiché il proponente si è riservato di fornire adeguate delucidazioni al riguardo e di perfezionare la formulazione della proposta, la Commissione ha deliberato di rinviare la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal proponente stesso. Si prega pertanto questa Commissione di voler soprassedere anche essa all'esame di merito del provvedimento ».

Sapevo delle difficoltà poste dalla Commissione Bilancio, ma si tratta di proposta di legge molto sollecitata, e, poiché il proponente ha voluto svincolarla dalla discussione degli stati giuridici, desidero che faccia conoscere il suo atteggiamento in ordine a quanto richiede la V. Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CERRETI ALFONSO. La questione della copertura non è questione sostanziale. Dopo

cinque anni questi maestri passano nel ruolo normale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il passaggio agli articoli avverrà quando il Relatore avrà fornito alla V Commissione le precisazioni da essa richieste, ottenendo il necessario parere favorevole.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Granati ed altri: Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2878) e De Martino Carmine ed altri: Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum » di iniziativa dei deputati Granati, Amendola Pietro e Cacciatore, e « Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum » di iniziativa dei deputati De Martino Carmine, Amodio, Scarlato, Jervolino Maria, Tesauero, Angrisani, Valiante, D'Arezzo.

Purtroppo, il relatore, onorevole D'Ambrosio, è assente e, pertanto, occorre rinviare la discussione. Chiedo alla Commissione di volerli autorizzare, ove l'onorevole D'Ambrosio credesse di rinunciare a far da relatore alle suddette proposte di legge, di sostituirlo. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (382) e Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni » di iniziativa dei deputati Russo Salvatore,

Roffi, De Grada, De Lauro Matera Anna, Maglietta, Grasso Nicolosi Anna, Sciorilli Borrelli, e « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » di iniziativa dei deputati Buzzi, Rampa, Patrini, Perdonà.

Si tratta di proposte di legge, che abbiamo a lungo discusso, senza riuscire a superare il parere contrario della V Commissione Bilancio. I proponenti vorrebbero ora proporre qualche migliore soluzione.

BUZZI, Relatore. Desidero fare appello alla sensibilità dell'onorevole Russo. Quel che domando è questo. Noi abbiamo provveduto alla riliquidazione delle pensioni anteriori al 1956, per i maestri, in virtù della decisione della Corte dei conti.

CODIGNOLA. Si sarebbe dovuto provvedere, per la verità...

BUZZI, Relatore. Molte riliquidazioni sono avvenute!

Per i direttori della scuola elementare, invece, collocati a riposo anteriormente al 1956 la riliquidazione non si è avuta, in quanto la decisione della Corte dei conti, di cui sopra, non si riferiva ai medesimi.

Noi abbiamo cercato di fare un atto di giustizia nei confronti di tutto il personale della scuola (circa la necessità del quale atto si è tutti d'accordo), ma si è trovata una resistenza, pare invincibile, nella Commissione bilancio, sia per il precedente che si verrebbe a creare, sia per l'onere che si teme sia molto superiore a quello da noi denunciato.

Ora, onde non rischiare di privare del beneficio anche gli ispettori e direttori che ancora attendono la riliquidazione in argomento, e per i quali la V Commissione Bilancio non fa obiezioni, proporrei alla Commissione quanto segue: votiamo il solo articolo 1 della mia proposta, in caso emendandolo in modo che si riferisca esclusivamente ai direttori ed ispettori. Resterebbe, invece, all'ordine del giorno — e tutti dovremmo impegnarci onde far convergere su di essa i nostri sforzi — la proposta di legge del collega Russo, che intende estendere la riliquidazione anche al personale della scuola secondaria.

Il mio invito, quindi, è dar corso alla parte già acquisita, rimandando ad altra azione quanto è ancora da ottenere.

RUSSO SALVATORE. La riliquidazione di cui trattasi, non è una delle tante, ma tende a sanare una lacuna delle leggi delegate.

Queste ultime, infatti, consentirono la riliquidazione stessa a tutti gli impiegati dello Stato, eccetto che ai maestri ed ai professori. Perché? Perché essa venne fatta in base al grado, cosicché un capo divisione che era andato in pensione 5 anni prima, nel 1956 aveva una riliquidazione identica ad un capo divisione che cessava il servizio in quello stesso anno. Per i maestri e professori, invece, in quanto minori di grado, nulla di ciò si fece.

Si tratta, perciò, come ho detto, di rimediare ad una vera e propria lacuna delle leggi delegate.

Cosa avvenne all'atto della presentazione della mia proposta di legge alla Camera? La Commissione Bilancio si dichiarò contraria per motivi inerenti alla copertura. In seguito, però, ad una sentenza della Corte dei conti, il Ministero della pubblica istruzione, spontaneamente, trovò per i maestri i fondi per questa riliquidazione. Niente fu fatto per i professori ed i presidi.

Quanto portai nuovamente avanti la mia proposta di legge come articolo unificato insieme a quella del collega Buzzi, la Commissione Bilancio diede, in un primo momento, parere favorevole... Non era presente però il rappresentante del Ministero del tesoro, il quale pertanto fece annullare quella delibera, affermando di non poter dare avviso favorevole in quanto l'onere derivante dai provvedimenti era di 15 miliardi...

Dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione mi fu detto invece che la spesa relativa ai professori, presidi, ispettori, direttori, era di 930 milioni, essendo la maggior parte dei professori andata in pensione prima del 1950.

La Commissione Bilancio ai nuovi elementi che ero in grado di riferire rispose che anche 930 milioni erano troppi; disse ancora che tutt'al più poteva concedere la riliquidazione ai direttori ed ispettori; in seguito, qualora il Ministero della pubblica istruzione l'avesse aiutata, avrebbe esteso il beneficio anche ai professori.

È da considerarsi che l'onere complessivo sarà certamente minore dei 930 milioni indicati, essendo nel frattempo deceduti altri di coloro che avrebbero potuto godere del beneficio (si tratta di elementi che hanno 77, 80, 85 anni di età!).

Faccio un appello alla Commissione, tanto più che non si tratta della consueta riliquidazione, bensì di una riparazione.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla dichiarazione che l'onorevole Gui, appena assunta

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

la direzione del dicastero dell'istruzione, ebbe a fare in Commissione. Egli dichiarò pubblicamente, e lo ripeté in colloqui privati, che in linea di principio vedeva la richiesta come perfettamente giusta, solo che per il momento era grandemente impegnato con il Tesoro circa la vertenza degli insegnanti, e chiedeva ché fosse rinviata la cosa.

Io vorrei pregare che il problema possa essere risolto il più rapidamente possibile.

Non abbiamo alcuna giustificazione nei confronti degli insegnanti interessati che continuamente si rivolgono a noi. Essi si sentono completamente abbandonati (« perché — dicono — non abbiamo un sindacato »), sono vecchi e muoiono ogni anno numerosi. È veramente una questione di correttezza!

PRESIDENTE. Bisogna chiarire in che consiste il problema, altrimenti ritorneremo una quarta volta in Commissione a discuterne. Noi dinanzi al testo unificato delle due proposte di legge, abbiamo due vie da battere: la prima è quella di risolvere il problema per tutti gli insegnanti, tanto di scuola elementare che di scuola secondaria. Circa tale soluzione esiste l'opposizione, per ragioni esclusivamente finanziarie, della V Commissione bilancio, la quale sarebbe, invece, favorevole ad una soluzione parziale concernente unicamente i direttori ed ispettori. L'altra via è quella che propone l'onorevole Buzzi di mandare avanti, sul momento, il provvedimento per quelle categorie, per le quali c'è il parere favorevole della V Commissione, salvo ad insistere per il personale della scuola secondaria.

RUSSO SALVATORE. Non possiamo sospendere ancora per 8 giorni la discussione sul problema, in modo da poter interpellare il Ministro?

RAMPA. Io penso che sia da accettarsi la proposta di rinvio, sempreché fra otto giorni, constatata la risposta del Governo, la Commissione sia d'accordo a votare il provvedimento per la parte per cui è possibile farlo.

SCIORILLI BORRELLI. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Rampa. Noi chiediamo un breve rinvio di otto giorni per ottenere una soluzione globale, con l'intesa, però, che, se allo scadere di detti otto giorni riusciremo ad ottenere tutto, voteremo la legge generale, altrimenti si voterà la parte per la quale vi è accordo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario alla pubblica istruzione*. Debbo dire che l'impegno del Ministro della pubblica istruzione va ancora al di là delle proposte fatte; è infatti per la riliquidazione automatica e completa del-

le pensioni. In merito a ciò esistono delle trattative in corso con il Ministero del Tesoro.

Il Ministero della pubblica istruzione è favorevole, quindi, al principio della riliquidazione, ma è l'altro dicastero, che si deve pronunciare sulla copertura.

Debbo dire poi che i conteggi citati dall'onorevole Russo non sono esatti. La spesa non è nell'ordine di 900 milioni, ma di 6-7 miliardi.

SCIORILLI BORRELLI. Io ho visto addirittura quattro conteggi. Uno dell'ordine di 900 milioni, l'altro di 2 miliardi e 700 milioni, il terzo di sette miliardi e l'ultimo di 15 miliardi.

PRESIDENTE. Io ho pochissime speranze che in otto giorni si riesca a fare quanto non si è riusciti a fare in mesi di insistenza. Comunque, aspettiamo ancora una settimana. Vorrei, però, pregare di fornire alla V Commissione bilancio tutti gli elementi che essa richiede. Per esempio, non è stato ancora indicato da parte del Governo l'esatto onere.

CODIGNOLA. Io mi domando come si sia provveduto per sopperire alla riliquidazione delle pensioni concernenti i maestri senza neppure una legge...

PRESIDENTE. Vi era una sentenza interpretativa.

LEONE RAFFAELE. L'onorevole Codignola si domandava se i fondi occorrenti erano compresi nella legge? Io ritengo di sì.

PRESIDENTE. Quando la legge viene interpretata nel senso che un certo beneficio vi rientri, i fondi vanno in ogni caso reperiti. La sentenza della Corte dei Conti afferma appunto che la legge intendeva anche queste categorie.

Comunque, si sospende ora la discussione delle proposte di legge, che io rimetterò all'ordine del giorno fra 8 giorni con l'intesa che, ove non sia possibile avere tutto, si discuterà unicamente la questione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi discussa.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori TIRABASSI e MONETI: « Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3250).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Berté, Bianchi Gerardo, Buzzi, Cajazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Ermi-

ni, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Ingrao, Leone Raffaele, Limoni, Marotta Vincenzo, Natta, Pitzalis, Rampa, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI